

 e.co


Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A


Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI



Csm	Roma	13/01/2023
	Protocollo	P 124/2023

 e.co

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 662/VA/2022 - risoluzione sui criteri da applicare per la formazione della graduatoria per il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la scelta della sede da parte dei magistrati ordinari in tirocinio ai sensi degli artt. 5 e 8 della circolare n. 13778/2014 e successive modifiche.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 gennaio 2023, ha adottato la seguente delibera:


”

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli articoli 5 e seguenti della Circolare n. 13778 adottata con delibera del 24 luglio 2014 e successive modificazioni (*“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”*), relativi specificamente al *“Conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina”*;
- premesso che, al fine di procedere all’assegnazione delle sedi e delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, il Consiglio ha costantemente previsto, adottando una specifica delibera per ogni D.M. di nomina, che alcune esigenze di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della genitorialità possano incidere sulle graduatorie di concorso formate ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 5.4.2006 n. 160;
- rilevato che appare necessario armonizzare la disciplina di volta in volta prevista con tali apposite delibere con quella stabilita, in via generale, dalla menzionata Circolare n. 13778/2014, a sua volta oggetto nel tempo di diverse modifiche;
- rilevato, in particolare, che con le modifiche approvate nella seduta del 15.6.2022 è stato disciplinato il trasferimento in via temporanea sia nel caso di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992 sia nel caso, invero del tutto analogo quanto alla potenziale temporaneità dell’esigenza da tutelare, di trasferimento ai sensi della legge n. 150/2005, prevedendosi, in entrambi i casi, che il trasferimento sia destinato a cessare con il venir meno delle condizioni richieste;
- rilevato che anche per l’attribuzione ai magistrati ordinari in tirocinio della sede di servizio sono previste ipotesi di precedenza assoluta nel caso di condizioni di salute rilevanti ai sensi della legge n. 104/1992 e nel caso di caso di coniuge convivente di personale delle forze armate e di polizia;
- ritenuto opportuno armonizzare la disciplina di tali ipotesi di precedenza assoluta alle modifiche già introdotte per i trasferimenti, prevedendosi in ogni caso anche per i magistrati ordinari in tirocinio misure volte ad offrire la possibilità al magistrato interessato di consolidare l’attribuzione della sede o mediante la partecipazione alle ordinarie procedure di tramutamento una volta maturato il periodo di legittimazione o, in caso di venir meno delle condizioni richieste, mediante la partecipazione ad un concorso virtuale ovvero, in alternativa, mediante la destinazione ad una delle sedi individuate per la scelta dei magistrati nominati con il suo medesimo D.M. di nomina e che il magistrato interessato avrebbe potuto scegliere in base alla posizione occupata nella graduatoria, purché vacanti al momento della richiesta;
- ritenuto altresì opportuno stabilire in via generale le procedure ed i criteri che saranno adottati con specifica delibera per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio;

tanto premesso,

delibera



l'approvazione della seguente risoluzione, contenente i criteri da applicare per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio:

Articolo 1

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria per il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio è redatta tenendo conto della graduatoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei criteri definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2. I criteri di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio con specifica delibera su proposta della Terza Commissione nel rispetto della presente risoluzione.

Articolo 2


Punteggio di merito

1. A ciascun magistrato in tirocinio è attribuito un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina a magistrato, secondo graduatoria.

Articolo 3

Punteggi aggiuntivi per motivi di famiglia

1. Con la specifica delibera di cui all'articolo 1 comma 2 per motivi di famiglia e per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono attribuiti i punteggi aggiuntivi di seguito indicati nei casi:
 - a) di coniuge, persona unita civilmente o convivente stabile che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante, anche nell'ipotesi di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione o cessazione della convivenza in presenza di figli minori: punti 1;
 - b) di figli, anche naturali purché riconosciuti, di età pari o inferiore ai 12 anni e per ogni minore adottato o affidato in preadozione di età pari o inferiore ai 12 anni: punti 1 (tale punteggio: è triplicato per i figli di età inferiore a tre anni; è raddoppiato per i figli di età compresa tra i tre ed i sei anni; è aumentato di 0,5 per i figli di età compresa tra i sei ed i dodici anni);
 - c) di genitori a carico effettivamente conviventi da almeno un anno: punti 0,50;
 - d) di fratelli minori ed orfani di entrambi i genitori a carico ed effettivamente conviventi da almeno un anno: punti 0,50;
 - e) di gravidanza del magistrato in tirocinio: punti 3;
 - f) di gravidanza del coniuge o del convivente del magistrato in tirocinio che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante: punti 2.
2. I punteggi aggiuntivi di cui al comma 1 lettere b), c) e d) sono attribuiti per ciascun figlio, genitore o fratello. In ogni caso il limite di cumulo di tutti i punteggi riconoscibili ai sensi del comma 1 è di 4 punti.
3. I punteggi aggiuntivi collegati ai figli minori sono riconoscibili entro i limiti di età rilevanti per i punteggi aggiuntivi per i tramutamenti previsti dalla circolare n. 13778/14 e successive modificazioni.
4. Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente articolo devono sussistere alla data dell'approvazione della delibera di cui all'articolo 1 comma 2, con la quale sono disciplinate le condizioni per il riconoscimento del punteggio.



Articolo 4


Attribuzione del punteggio

1. Sulla base della documentazione pervenuta viene attribuito a ciascun magistrato in tirocinio il punteggio aggiuntivo stabilito dalla delibera di cui all'articolo 1 comma 2, che si aggiunge a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina a magistrato.
2. A parità di punteggio viene data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina a magistrato. A parità di posizione nella graduatoria viene data preferenza al più giovane di età.

Articolo 5

Precedenza assoluta per condizioni di salute

1. Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, al magistrato portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero al magistrato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 21 della Legge 104/92 viene riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione della sede di servizio tra le sedi disponibili, delle funzioni e, nell'ambito delle funzioni giudicanti, del settore (civile, penale, promiscuo).
2. Quando il portatore di *handicap*, qualificato ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92, sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, la precedenza, limitatamente alla sede di servizio disponibile più vicina al domicilio della persona da assistere, viene riconosciuta solo se il portatore di *handicap* sia effettivamente ed attualmente assistito dal magistrato in tirocinio e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 33 della Legge 104/92.
3. La condizione del portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92.
4. Le circostanze che danno diritto alla precedenza assoluta devono sussistere alla data dell'approvazione della delibera di cui all'articolo 1 comma 2, con la quale sono disciplinate le condizioni per il riconoscimento della precedenza assoluta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l'assegnazione della sede preindicata è disposta in via temporanea e perde efficacia in caso di oggettivo e non meramente temporaneo venir meno delle condizioni richieste.
6. Entro sessanta giorni dal venir meno delle condizioni richieste il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio e l'assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, avviene mediante concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta. In alternativa il magistrato può chiedere la destinazione ad una delle sedi che il Consiglio aveva individuato per la scelta dei magistrati nominati con il suo medesimo D.M. di nomina e che avrebbe potuto scegliere in base alla posizione occupata nella graduatoria formata ai sensi dell'art. 1 della presente risoluzione, purché vacanti al momento della richiesta.
7. Qualora le condizioni che hanno giustificato il riconoscimento della precedenza assoluta cessino durante il tirocinio mirato o nel primo anno dalla presa di possesso nella prima sede il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio entro sessanta giorni dal venir meno delle condizioni richieste e, al fine di salvaguardare le esigenze formative, il concorso virtuale od il procedimento di destinazione disciplinate al comma sesto sono espletati entro trenta giorni dal decorso del termine annuale dalla presa di possesso e relativamente ai posti vacanti e non pubblicati a tale epoca.
8. A seguito della riassegnazione il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio precedentemente occupato. Nel periodo di assegnazione in via temporanea il magistrato, maturato il periodo di legittimazione, ha facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento anche con riferimento alla sede occupata.



Articolo 6

Precedenza assoluta per il magistrato in tirocinio coniuge convivente di personale delle forze armate e di polizia

1. Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge 150/2005 e dell'art. 17 legge 266/1999, al magistrato in tirocinio coniuge convivente di personale delle forze armate e di polizia, destinatario di un trasferimento a comando successivo al decreto di nomina a magistrato ordinario, verrà riconosciuta precedenza, limitatamente alla sede di servizio tra le sedi disponibili, per l'attribuzione della sede coincidente con quella ove presta servizio il coniuge o, in caso di non disponibilità di tale sede, per l'attribuzione della sede più vicina.
2. La precedenza di cui al comma primo è riconosciuta anche in caso di unione civile o di stabile convivenza.
3. Le circostanze che danno diritto alla precedenza devono sussistere alla data dell'approvazione della delibera di cui all'articolo 1 comma 2, con la quale sono disciplinate le condizioni per il riconoscimento della precedenza.
4. Nei casi di cui al comma 1 l'assegnazione della sede preindicata è disposta in via temporanea e perde efficacia in caso di oggettivo e non meramente temporaneo venir meno delle condizioni richieste. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e seguenti.

Articolo 7

Procedimento

1. La Terza Commissione, sulla base delle disposizioni che precedono e di quelle contenute nella specifica delibera di cui all'articolo 1 comma 2, procede alla formazione della graduatoria provvisoria, avverso cui i magistrati in tirocinio potranno proporre eventuali osservazioni.
2. Con la delibera di cui all'articolo 1 comma 2 sono disciplinate le modalità tramite cui la graduatoria provvisoria è resa conoscibile ai magistrati in tirocinio, nonché i termini e le modalità per la proposizione di eventuali osservazioni.
3. Trascorso il termine per le osservazioni, su proposta della Terza Commissione, il Consiglio approva con delibera la graduatoria definitiva sulla base del cui ordine ha luogo la preindicazione delle sedi da parte dei magistrati ordinari in tirocinio.
4. L'assegnazione della sede avviene al termine del tirocinio mirato, previa positiva valutazione dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, destina, di regola, i magistrati in tirocinio alla sede da ciascuno di essi prescelta alla fine del tirocinio generico, in sede di preindicazione della sede (o d'ufficio nel caso in cui gli stessi, non presentatisi per la preindicazione, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o nel caso in cui gli stessi, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta).
5. Il Consiglio, nell'adottare le decisioni definitive in ordine all'assegnazione della prima sede, può discostarsi dalle indicazioni di preferenza manifestate dai magistrati ordinati in tirocinio qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. In tale ipotesi i magistrati in tirocinio interessati, dopo essere stati sentiti dalla Terza Commissione, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.

..

■ SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

Alfredo P. Viola